



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 febbraio 2026:

LEGGE 25 febbraio 2026 n.27

MODIFICA DELLE NORME RELATIVE ALLA CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE – LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N.114 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art.1 *(Finalità)*

1. La presente legge apporta modifiche alla vigente disciplina inerente l'ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, al fine di eliminare l'obbligo di rinuncia ad ogni altra cittadinanza posseduta, eliminare il concetto di dimora, nonché introdurre i requisiti della conoscenza della lingua italiana, della storia e delle Istituzioni sammarinesi.

Art.2

(Modifiche dell'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche, è così sostituita:

“b) avere risieduto anagraficamente ed effettivamente per almeno venti anni continuativi nel territorio della Repubblica; l'attestazione della residenza anagrafica ed effettiva è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Il periodo di residenza anagrafica ed effettiva è ridotto a dieci anni:

- 1) per l'adottato di cittadino sammarinese in forza dell'istituto dell'*adoptio semiplena* previsto dal diritto comune;
- 2) per il coniuge di cittadino/a sammarinese o la persona unita civilmente con cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile. Può accedere alla naturalizzazione, di cui al periodo precedente, anche il coniuge di cittadino/a sammarinese deceduto/a o la persona unita civilmente con cittadino/a sammarinese

deceduto/a anteriormente al raggiungimento del numero di anni di residenza anagrafica ed effettiva necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;”.

2. La lettera f), del comma 1, dell’articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche è abrogata.

3. Dopo la lettera g), del comma 1, dell’articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera g *bis*):

“g *bis*) attestare la conoscenza della lingua italiana e il superamento di un test di conoscenza della storia e delle Istituzioni sammarinesi, di cui all’articolo 2-*quater*, comma 1.”.

4. Il comma 2 *bis*, dell’articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è così sostituito:

“2 *bis*. Coloro che, per almeno diciotto anni continuativi, abbiano risieduto anagraficamente ed effettivamente nel territorio della Repubblica dalla nascita e senza interruzione, possono richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, secondo il procedimento di cui all’articolo 2-*ter*.”.

Art.3

(Modifiche dell’articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell’articolo 2-*ter* della Legge n.114/2000, è così sostituito:

“2. A pena di irricevibilità, la domanda contiene, oltre a quanto previsto dal comma 3, le generalità esatte e complete del richiedente ed eventualmente anche dei minori ai quali si richiede di estendere la naturalizzazione. Alla domanda, sempre a pena di irricevibilità, è allegata l’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di ufficio.”.

2. Il comma 5, dell’articolo 2-*ter* della Legge n.114/2000, è così sostituito:

“5. La domanda è esaminata da un collegio composto da un Commissario della Legge indicato dal Dirigente del Tribunale, dall’Ufficiale di Stato Civile, dal Dirigente dell’UO Ufficio Segreteria Istituzionale e dal Comandante della Gendarmeria; il collegio accerta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g *bis*) e valuta la sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica che ostino alla concessione della cittadinanza.”.

3. I commi 11, 12, 13 e 14, dell’articolo 2-*ter* della Legge n.114/2000 e successive modifiche sono abrogati.

4. Il comma 15, dell’articolo 2-*ter* della Legge n.114/2000, è così sostituito:

“15. Nel caso di cui all’articolo 2, comma 2, l’interessato non è tenuto all’adempimento della prestazione del giuramento di cui al comma 9. In tale caso la domanda è presentata all’UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza dell’interessato sui pertinenti atti di Stato Civile nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano richiesta, secondo la normativa vigente in materia di cittadinanza. La presentazione della predetta domanda sospende i termini per la prestazione del giuramento fino all’esito degli accertamenti inerenti alla natura originaria; qualora gli accertamenti diano esito negativo il cittadino naturalizzato è tenuto, entro un anno dalla comunicazione dell’accertamento negativo, all’espletamento degli adempimenti richiesti.”.

Art.4

(Modifica dell’articolo 2-quater della Legge n.114/2000)

1. L’articolo 2-*quater* della Legge n.114/2000 è così sostituito:

“Art. 2-*quater*

(Conoscenza della lingua italiana, della storia e delle Istituzioni sammarinesi)

1. Ai fini dell'ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, l'interessato deve:
 - a) dimostrare una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) da comprovarsi mediante:
 - 1) attestato rilasciato da enti o istituti riconosciuti dalla Repubblica di San Marino o dalla Repubblica Italiana; oppure:
 - 2) titolo di studio in lingua italiana o attestazione di frequenza di istituti scolastici in lingua italiana, almeno quinquennale, riconosciuti dalla Repubblica di San Marino o dalla Repubblica Italiana;
 - b) superare un test di conoscenza della storia e delle Istituzioni sammarinesi; le modalità di svolgimento e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite mediante regolamento del Congresso di Stato.
2. I minori, ai quali si estendono automaticamente gli effetti della naturalizzazione ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, sono esentati dagli adempimenti previsti al comma 1.
3. Per i minori di cui all'articolo 2-bis, comma 2, in età scolare, è richiesto il requisito della frequenza di un istituto scolastico in lingua italiana riconosciuto dalla Repubblica di San Marino o dalla Repubblica Italiana. Per gli stessi è prevista l'esenzione dal superamento del test di conoscenza della storia e Istituzioni sammarinesi di cui al comma 1, lettera b).
4. Sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 1 coloro:
 - a) che hanno raggiunto l'ottantesimo anno di età; oppure:
 - b) che presentano impedimenti fisici o psichici, accertati da un medico dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, tali da precludere la possibilità di adempiere ai requisiti.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 5 della Legge n.114/2000 e successive modifiche)

1. L'articolo 5 della Legge n.114/2000 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 5

(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)

1. I figli maggiorenni di un solo genitore, cittadino sammarinese o cittadina sammarinese per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, e che non ha riassunto la cittadinanza sammarinese, possono assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno sei anni continuativi. La cittadinanza sammarinese così ottenuta si trasmette anche ai figli minori purché residenti, qualora abbiano risieduto anagraficamente ed effettivamente per almeno cinque anni continuativi nel territorio della Repubblica. La cittadinanza può essere richiesta anche dal figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda, pur avendone avuto diritto ai sensi del presente comma.
2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all'Ufficiale di Stato Civile.
3. Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.
4. Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno.”.

Art.6
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more di una revisione organica e complessiva della disciplina sammarinese in materia di cittadinanza e alla luce delle modifiche introdotte con la presente legge, l'Ufficiale di Stato Civile non procede alla cancellazione dai registri della Cittadinanza della Repubblica dei cittadini sammarinesi per origine che, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche, non hanno reso, nel termine perentorio previsto, la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza sammarinese ai sensi dell'articolo 3 e successive modifiche della medesima legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia *ex tunc*.
3. Coloro che sono stati cancellati dai registri della Cittadinanza della Repubblica nei ventiquattro mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, per non aver adempiuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della Legge n.114/2000 e successive modifiche, agli obblighi previsti, sono reinseriti nei predetti registri su richiesta, a condizione che risultino residenti al momento della domanda.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 febbraio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi